



**UniCredit S.p.A.**

*(società per azioni di diritto italiano con Sede Sociale e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti, n. 3 – Tower A, 20154, Milano (MI), Italia)*

## **NOTA INFORMATIVA**

La presente Nota Informativa (la “**Nota Informativa**”) è redatta ai sensi del Regolamento (UE) 1129/2017, del Regolamento delegato (UE) 979/2019 e del Regolamento delegato (UE) 980/2019.

La presente Nota Informativa è stata pubblicata in data 2 aprile 2025, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”) con nota del 1 aprile 2025, protocollo n. 0033175/25, ed è disponibile presso la sede legale di UniCredit S.p.A. in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti, No. 3 – Tower A, 20154, nonché sul sito *web* della Banca ([www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu)).

La presente Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A. (il “**Documento di Registrazione**”) depositato presso la CONSOB in data 2 aprile 2025 a seguito della comunicazione di approvazione da parte della CONSOB del Documento di Registrazione con nota del 1 aprile 2025, protocollo n. 0033175/25, e alla Nota di Sintesi di UniCredit S.p.A. (la “**Nota di Sintesi**”) depositata presso la CONSOB in data 2 aprile 2025, a seguito della comunicazione di approvazione da parte della CONSOB della Nota di Sintesi con comunicazione del 1 aprile 2025, protocollo n. 0033175/25. Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto (il “**Prospetto**”).

L’approvazione e l’adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto è valido per dodici mesi dalla data di approvazione della Nota Informativa. Una volta che il Prospetto non sia più valido, non si applica l’obbligo di pubblicare il supplemento al Prospetto in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

## INDICE

INFORMAZIONI GENERALI.....	1
FATTORI DI RISCHIO.....	3
RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI .....	7
CAPITALIZZAZIONE E INDEBITAMENTO.....	8
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE .....	10
TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....	16
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE .....	20
POSSESSORI DI TITOLI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA.....	21
SPESE RELATIVE ALL'EMISSIONE/OFFERTA.....	22
DILUIZIONE .....	23
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	24
DEFINIZIONI.....	25

## INFORMAZIONI GENERALI

### Sede sociale, forma giuridica e costituzione

La denominazione sociale della società è UniCredit S.p.A. (“**UniCredit**” o la “**Banca**” o l’“**Emittente**”).

UniCredit è una società per azioni costituita a Genova, Italia, con scrittura privata del 28 aprile 1870, con durata sino al 31 dicembre 2100.

La Banca opera ai sensi delle leggi italiane, è fiscalmente residente in Italia e la sua sede di direzione generale è in Italia. La Banca ha sede legale in Italia.

La sede legale e la direzione generale di UniCredit sono situate a Milano (MI), Italia, Piazza Gae Aulenti, n. 3 – Tower A. UniCredit è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 00348170101. UniCredit è altresì iscritta presso l’Albo delle Banche; è capogruppo del “Gruppo Bancario UniCredit” iscritta presso l’Albo dei Gruppi Bancari presso Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato, con il numero 02008.1; ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Nazionale di Garanzia.

Il *Legal Entity Identifier* (LEI) è 549300TRUWO2CD2G5692.

L’*International Security Identification Number* (ISIN) delle azioni di UniCredit (le “**Azioni UniCredit**” o “**Azioni**”) è IT0005239360.

Il numero telefonico di UniCredit è +39 02 88 621. Il sito *web* della Banca è [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu).

Le informazioni presenti sul sito *web* dell’Emittente non fanno parte della presente Nota Informativa, a meno che tali informazioni non siano incorporate tramite riferimento nella presente Nota Informativa.

UniCredit, nello svolgimento delle proprie attività, è soggetta sia alle disposizioni della legge italiana (ad esempio, alle disposizioni in materia di antiriciclaggio, trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela, usura, tutela dei consumatori, diritto del lavoro, sicurezza sul lavoro e *privacy*) sia a quelle europee, nonché soggetta alla vigilanza di diverse autorità, ciascuna per le rispettive aree di competenza. In particolare, UniCredit è soggetta alle disposizioni contenute nella normativa di vigilanza emanata dalla Banca d’Italia e, in quanto banca significativa, alla vigilanza prudenziale diretta della Banca Centrale Europea (la “**BCE**”).

### Dichiarazione di responsabilità

La presente Nota Informativa è messa a disposizione dalla Banca. La Banca (per le informazioni ad essa relative) si assume la piena responsabilità per le informazioni contenute nella presente Nota Informativa. La Banca (per le informazioni ad essa relative) dichiara che, per quanto a sua conoscenza, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

### Relazioni e pareri di esperti

Ai fini della redazione della Nota Informativa, non sono state emesse relazioni o pareri da esperti.

### Informazioni provenienti da terzi

La Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

### Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta

Con riferimento ai rapporti esistenti tra i soggetti coinvolti nell’Offerta, si segnala che:

- i) UniCredit e le sue società controllate, nel normale esercizio delle proprie attività, prestano o potrebbero prestare in futuro o in via continuativa servizi di *lending*, *advisory*, *investment banking*, *corporate finance* e/o di investimento alle parti direttamente o indirettamente coinvolte nell’operazione e/o ai rispettivi azionisti e/o alle rispettive società collegate e/o ad altre società operanti nel medesimo settore di attività, ovvero potranno in qualsiasi momento negoziare per conto della clientela strumenti di capitale o di debito, di BPM o di altre parti coinvolte nell’Offerta Pubblica di Scambio, ovvero di loro controllanti, controllate o collegate. UniCredit agirà altresì in qualità di consulente finanziario per l’Offerta;

- ii) Equita SIM S.p.A. ("**Equita**") agisce in qualità di consulente finanziario di UniCredit in relazione all'Offerta e all'operazione. Tale consulente finanziario, nonché le relative società controllanti o collegate, possono aver fornito o potrebbero in futuro, nel corso del normale esercizio delle proprie attività, fornire servizi di consulenza finanziaria, commerciale o di investimento o servizi finanziari a favore di, ovvero intrattenere rapporti bancari di investimento o commerciali o di natura fiduciaria con, ovvero potrebbero in ogni momento detenere posizioni corte o lunghe e, se consentito dalla normativa applicabile, negoziare o altrimenti porre in essere operazioni, per conto proprio o per conto di clientela, in strumenti di capitale o di debito, finanziamenti o altri strumenti finanziari (inclusi titoli derivati) di UniCredit, di Banco BPM o cdi altri soggetti coinvolti nell'Offerta, o di società controllanti, controllate o collegate agli stessi;
- iii) oltre alle attività indicate al punto (i), UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, una società del Gruppo UniCredit, è, congiuntamente con Equita, l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni nell'ambito dell'Offerta e riceverà un compenso per il servizio fornito;
- iv) oltre alle attività indicate al punto (ii), Equita, congiuntamente con UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, è altresì l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni nell'ambito dell'Offerta e riceverà un compenso per il servizio fornito.

### **Dichiarazione dell'Emittente**

L'Emittente dichiara che:

- (a) la Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;
- (b) la CONSOB approva tale Nota Informativa in quanto conforme agli standard di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal regolamento (UE) 2017/1129;
- (c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di tale Nota Informativa;
- (d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli; e
- (e) la Nota Informativa è stata redatta come parte del prospetto semplificato ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/1129.

### **Definizioni e lingua**

I termini definiti utilizzati nella presente Nota Informativa sono riportati nella sezione "*Definizioni*". La presente Nota Informativa è pubblicata esclusivamente in lingua inglese, ad eccezione della sezione "*Nota di Sintesi*", che sarà anche incorporata in lingua italiana nel Prospetto, ai sensi dell'articolo 12(3) del regolamento adottato dalla CONSOB con la delibera n. 11971 datato 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**").

## FATTORI DI RISCHIO

*L'operazione descritta nella presente Nota Informativa presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento azionario in titoli quotati. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, nonché i fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo e al settore in cui operano, riportati nel Documento di Registrazione. I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nel Documento di Registrazione e nella Nota di Sintesi. La presente Nota Informativa riporta esclusivamente i rischi che l'Emittente ritiene specifici per le Nuove Azioni, rilevanti ai fini di una decisione di investimento informata, tenendo conto della probabilità di accadimento e dell'entità prevista dell'impatto negativo. Poiché le Nuove Azioni costituiscono capitale di rischio, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito. Salvo ove diversamente indicato, i rinvii a Sezioni e Paragrafi si riferiscono alle Sezioni e ai Paragrafi della Nota Informativa.*

### **A.1. Rischi connessi alla volatilità e liquidità delle Azioni e delle Nuove Azioni**

Le Azioni UniCredit (incluse le Nuove Azioni) sono, e saranno, a seguito del perfezionamento dell'Offerta, esposte ai rischi tipici dei titoli quotati. In particolare, il loro prezzo può considerevolmente fluttuare a causa di diversi fattori, molti dei quali si collocano al di fuori del controllo dell'Emittente e potrebbero dare origine a problemi di volatilità e liquidità. In termini di rischio di liquidità, sebbene gli investitori siano generalmente in grado di liquidare il proprio investimento nelle Azioni UniCredit (incluse le Nuove Azioni, a seguito del perfezionamento dell'Offerta) vendendo le medesime azioni, il mercato azionario potrebbe rivelarsi illiquido in qualsiasi momento e gli ordini di vendita potrebbero non essere prontamente abbinati a sufficienti ordini di acquisto. Il prezzo dei titoli può altresì essere particolarmente volatile e soggetto alle improvvise fluttuazioni dei prezzi dei mercati azionari causate dal diffuso clima di incertezza, che caratterizza le attuali condizioni macroeconomiche. Crisi ambientali ed eventi di rilievo che interessano l'economia e/o shock geopolitici che potrebbero danneggiare la fiducia degli investitori attivi sui mercati azionari potrebbero comportare effetti negativi, anche di significativa portata, sul prezzo di mercato delle Azioni UniCredit (incluse le Nuove Azioni, a seguito del perfezionamento dell'Offerta) e conseguenti possibili impatti negativi sui relativi detentori, i quali potrebbero subire perdite sul proprio investimento.

I prezzi di borsa e i volumi di scambio si sono rivelati piuttosto instabili negli ultimi anni e la volatilità dei prezzi dei titoli negoziati sui mercati è aumentata in modo significativo. In particolare, lo scenario macroeconomico e geopolitico rimane complesso e imprevedibile. Le prospettive sono ancora caratterizzate da rischi legati a diversi fattori, quali gli indicatori dell'attività economica che svelano tuttora debolezze, le condizioni di finanziamento che rimangono restrittive, le costanti tensioni geopolitiche che potrebbero causare shock sui prezzi delle materie prime e/o dell'energia, il possibile aggravamento della crisi ucraina e/o delle tensioni in Medio Oriente e/o i potenziali impatti sul commercio globale dei dazi che influenzano la volatilità dei mercati finanziari.

Tali fluttuazioni hanno avuto e potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo di mercato delle Azioni UniCredit (incluse le Nuove Azioni, a seguito del perfezionamento dell'Offerta), indipendentemente dal valore reale delle attività e passività dell'Emittente e del Gruppo, degli utili e delle perdite, nonché della posizione finanziaria.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e la Data della Nota Informativa, il prezzo unitario delle Azioni UniCredit ha registrato un aumento del +38,9%, rispetto a un aumento del +10,9% dell'indice FTSEMIB.

Le fluttuazioni negative del prezzo delle Azioni UniCredit (incluse le Nuove Azioni, a seguito della perfezionamento dell'Offerta) potrebbero altresì essere causate da ulteriori fattori, quali (i) cambiamenti che interessano le attività e le passività, gli utili e le perdite, la posizione finanziaria e il reddito dell'Emittente e/o del Gruppo o dei suoi concorrenti, (ii) cambiamenti nel quadro giuridico e normativo, (iii) eventuali raccomandazioni dell'Autorità di Vigilanza che impongano o estendano limiti o restrizioni alla distribuzione di dividendi e riserve da parte dell'Emittente, (iv) la pubblicazione sulla stampa di notizie riguardanti l'Emittente e/o il Gruppo, e (v) l'incertezza derivante dalla possibilità che l'Emittente possa non essere in grado, per qualsiasi motivo, di completare l'acquisizione di BPM tramite l'Offerta.

L'Emittente ritiene che vi sia una probabilità media che i rischi sopra menzionati si concretizzino effettivamente e, dato il possibile impatto, l'Emittente considera tale rischio di media rilevanza.

## A.2. Rischi connessi a fatti eccezionali o rilevanti che incidano sulla stima del valore delle Azioni BPM effettuata ai sensi dell'articolo 2343-ter del Codice Civile e alla eventuale indisponibilità delle Nuove Azioni

L'Aumento di Capitale per l'Offerta (come definito nella sezione "Definizioni" della presente Nota Informativa) è soggetto alle disposizioni degli articoli 2440 e 2343-ter e seguenti del Codice Civile in materia di aumenti di capitale da eseguire mediante conferimento di beni in natura. In particolare, l'Emittente ha stabilito, ai sensi dell'articolo 2440, comma 2, del Codice Civile, di adottare le disposizioni degli articoli 2343-ter e 2343-quater del Codice Civile per la stima delle Azioni BPM da trasferire.

EY Advisory S.p.A., in qualità di esperto indipendente ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, ha emesso la propria valutazione delle Azioni BPM concludendo che al 24 febbraio 2025, e sulla base della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, il valore *cum dividendo*, incluso il premio di controllo, di ciascuna Azione BPM oggetto di possibile conferimento nell'ambito dell'Aumento di Capitale per l'Offerta, non è inferiore a Euro 8,393, corrispondente a una valutazione *ex dividendo*, incluso il premio di controllo, non inferiore a Euro 7,793.

Ai sensi di legge, il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo, alle Azioni BPM portate in adesione deve essere pari o inferiore al valore indicato nella suddetta relazione dell'esperto indipendente.

Inoltre, in data 24 febbraio 2025, la società di revisione dell'Emittente (la "**Società di Revisione**") ha presentato una relazione volontaria ("*Relazione di revisione limitata indipendente a UniCredit S.p.A. sui metodi utilizzati dagli amministratori di UniCredit per determinare il rapporto di cambio in relazione all'offerta pubblica di scambio volontaria lanciata da UniCredit S.p.A. per tutte le azioni di Banco BPM S.p.A.*") sui criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit per determinare il rapporto di cambio dell'Offerta. In tale relazione, la Società di Revisione ha concluso, sulla base della documentazione esaminata e dell'analisi effettuata, che nulla di quanto è emerso possa indurre a ritenere che i metodi adottati dagli amministratori di UniCredit non siano adeguati, *i.e.*, ragionevoli e non arbitrari nella fattispecie, e che non siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Infine, in data 30 marzo 2025, la Società di Revisione ha emesso il proprio parere sulla congruità del prezzo delle Nuove Azioni, come determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Offerente, in conformità al combinato disposto degli articoli 2441, comma 4, primo periodo e comma 6, del Codice Civile e dell'articolo 158, comma 1, del TUF.

Si segnala che l'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile prevede che, qualora la società conferitaria abbia optato per la valutazione dei beni conferiti secondo le regole speciali previste dagli articoli 2343-ter e 2343-quater del Codice Civile, uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera consiliare di aumento del capitale sociale, almeno un ventesimo del capitale sociale precedente all'aumento medesimo, possano richiedere, nel termine di 30 giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera consiliare di aumento del capitale sociale (*i.e.*, entro il 30 aprile 2025), che si proceda a una nuova valutazione dei beni conferiti, su indicazione degli amministratori e ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente (*i.e.*, il Tribunale di Milano) – con le conseguenze descritte di seguito.

Inoltre, le norme di cui agli articoli 2343-ter e 2343-quater del Codice Civile, applicate congiuntamente alle norme del Codice Civile che disciplinano l'aumento di capitale delegato dall'assemblea degli azionisti al consiglio di amministrazione (in particolare l'articolo 2443, comma 4, primo periodo, del Codice Civile) prevedono che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente sia tenuto a rilasciare una dichiarazione – entro 30 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi (il "**Registro delle Imprese**") della delibera consiliare di approvazione dell'Aumento di Capitale per l'Offerta – attestante, tra l'altro, che il perito che ha effettuato la valutazione è in possesso dei requisiti e delle capacità professionali e di indipendenza previsti dall'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile. Tale dichiarazione, unitamente alle informazioni richieste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, è stata rilasciata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 30 marzo 2025 ed è contenuta nella

delibera consigliare di approvazione dell’Aumento di Capitale per l’Offerta iscritta presso il Registro delle Imprese in data 31 marzo 2025.

Inoltre, qualora entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di approvazione dell’Aumento di Capitale per l’Offerta (*i.e.*, entro il 30 aprile 2025), non sia stata presentata la richiesta di cui all’articolo 2443, comma 4, del Codice Civile e sussistano le condizioni di cui all’articolo 2343-*quater*, comma 3, lettera d), del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit depositerà, contestualmente al perfezionamento dell’Offerta Pubblica di Scambio, per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, unitamente alla certificazione di cui all’articolo 2444 del Codice Civile, l’ulteriore dichiarazione prevista dall’articolo 2343-*quater*, comma 3, lettera d), del Codice Civile, ossia la dichiarazione che non siano intervenuti fatti eccezionali o fatti nuovi rilevanti che incidano sulla valutazione di cui alla precedente lettera b) (*i.e.*, nel caso di specie, il valore attribuito alle Azioni BPM per l’Aumento di Capitale), successivamente alla data di riferimento della valutazione prodotta dall’esperto indipendente ai sensi dell’articolo 2343-*ter*, comma 2, lett. b), del Codice Civile. A tale riguardo, si prevede che la riunione del Consiglio di Amministrazione di UniCredit chiamato a svolgere tali verifiche e a rilasciare la dichiarazione di cui all’articolo 2343-*quater*, comma 3, lettera d) del Codice Civile, si svolga contestualmente alla Data di Pagamento del Corrispettivo in tempo utile per l’adempimento degli obblighi connessi a tale pagamento. Si prevede, inoltre, che tale dichiarazione degli amministratori di UniCredit sarà depositata nel registro delle imprese competente in tempo utile entro la Data di Pagamento per consentire agli aderenti all’Offerta la disponibilità senza restrizioni delle Nuove Azioni, che saranno loro assegnate come Corrispettivo dell’Offerta alla Data di Pagamento.

Fino a quando non saranno state depositate presso il Registro delle Imprese le dichiarazioni dei consiglieri di UniCredit previste dall’articolo 2343-*quater*, comma 3, lettera d), del Codice Civile, le Nuove Azioni, emesse in esecuzione dell’Aumento di Capitale per l’Offerta, che saranno assegnate agli aderenti all’Offerta quale Corrispettivo dell’Offerta, non saranno disponibili (e perciò non alienabili).

Considerando l’incertezza dell’attuale situazione macroeconomica, eventuali ulteriori sviluppi della scena geopolitica (con particolare riferimento alle costanti tensioni geopolitiche che potrebbero causare *shock* sui prezzi delle materie prime e/o dell’energia, alla possibile intensificazione della crisi ucraina e/o delle tensioni in Medio Oriente e/o ai potenziali impatti sul commercio globale derivanti dai dazi che influenzano la volatilità dei mercati finanziari) potrebbero inoltre avere impatti significativi sul sistema economico nazionale e internazionale – e di conseguenza sul settore bancario – tali da incidere sul valore stimato delle Azioni BPM. Alla Data della Nota Informativa, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha individuato circostanze eccezionali o nuove circostanze rilevanti che rendano necessario un ulteriore aggiornamento della valutazione, emessa ai sensi dell’articolo 2343-*ter*, comma 2, lettera b), del Codice Civile o, in ogni caso, che comportino la necessità, alla Data della Nota Informativa, di avviare la procedura ordinaria di valutazione dei conferimenti, che richiede, come sopra descritto, una valutazione giurata da parte di un esperto nominato dal Tribunale competente ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile.

Tuttavia, occorre precisare che nel caso in cui:

- (i) entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di approvazione dell’Aumento di Capitale per l’Offerta, una minoranza qualificata esercitasse la facoltà di cui all’articolo 2443, comma 4, del Codice Civile; o
- (ii) entro la Data di Pagamento, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente rilevasse che siano intervenuti fatti eccezionali o fatti nuovi rilevanti tali da modificare in modo significativo il valore dei beni conferiti (*i.e.*, il valore attribuito alle Azioni BPM) e tali, quindi, da impedire il rilascio della dichiarazione di cui sopra ai sensi dell’articolo 2343-*quater*, comma 3, lettera d), del Codice Civile,

il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere a una nuova valutazione dei conferimenti in natura (ovvero delle Azioni BPM), e dunque dare impulso alla procedura ordinaria per la valutazione dei conferimenti in natura ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile, richiedendo al Tribunale competente (ossia al Tribunale di Milano) la nomina di un esperto che predisporrà, in conformità con le normative applicabili, una relazione giurata sulla valutazione dei beni conferiti.

Inoltre, tenuto conto della disciplina applicabile all'Aumento di Capitale per l'Offerta e delle procedure previste dagli articoli 2440 e 2343-ter e seguenti del Codice Civile:

- (i) in caso di ricorso alla procedura di valutazione ordinaria di cui all'articolo 2343 del Codice Civile a seguito di richiesta della minoranza azionaria di UniCredit ai sensi dell'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile, UniCredit perfezionerà l'Offerta in conformità alla legge applicabile, a condizione che possa concordare con CONSOB e Borsa Italiana, se del caso, la proroga del periodo di adesione all'Offerta nei termini massimi previsti dalla legge ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento Emittenti al fine di dare esecuzione alla procedura ordinaria di valutazione di cui all'articolo 2343 del Codice Civile;
- (ii) nel caso in cui non fosse rilasciata la dichiarazione degli amministratori di UniCredit ai sensi dell'articolo 2343-*quater*, comma 3, lettera d), del Codice Civile entro la Data di Pagamento, le Azioni da assegnare agli aderenti non saranno disponibili in attesa del completamento della procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 2343.

Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile, se dal processo di verifica della relazione giurata da parte del Consiglio di Amministrazione dovesse risultare che il valore dei beni conferiti era inferiore di oltre 1/5 a quello al quale è stato effettuato il conferimento, l'Emittente dovrà applicare le disposizioni a riguardo previste dall'articolo 2343 del Codice Civile (ivi inclusa, se del caso, la riduzione dell'ammontare del sovrapprezzo e del capitale sociale nominale dell'Aumento di Capitale per l'Offerta).

Gli eventi connessi ai rischi sopra descritti sono ritenuti dall'Emittente di media probabilità di accadimento e in grado di avere impatti significativi sul prezzo di mercato delle Azioni (incluse le Nuove Azioni). Alla luce di ciò, l'Emittente considera il rischio in questione di media rilevanza. UniCredit prende atto dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa ai sensi degli articoli 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF, presentata in data 6 novembre 2024 da Banco BPM Vita S.p.A. di concerto con BPM su tutte le azioni ordinarie di Anima Holding S.p.A. (l'"**Offerta BPM**"), tuttavia, fatte salve le condizioni sospensive dell'Offerta indicate nel Documento di Offerta, l'Offerta BPM non ha alcun impatto sull'offerta di Azioni UniCredit effettuata ai sensi della presente Nota Informativa.

## RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI

L'offerta di Nuove Azioni è finalizzata a offrire tali azioni come corrispettivo dell'Offerta e pertanto le Nuove Azioni saranno emesse solo qualora siano soddisfatte tutte le Condizioni di Efficacia dell'Offerta.

L'obiettivo dell'Offerta è l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Banco BPM. Da un punto di vista strategico, l'operazione consentirebbe a UniCredit di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di gruppo bancario *leader* a livello paneuropeo e di consolidare in modo significativo il proprio *franchise* in Italia, espandendo la propria presenza territoriale, in particolare nel nord del Paese.

L'operazione - pienamente in linea con la strategia di UniCredit di perseguire opportunità di crescita, anche attraverso operazioni di *M&A* - offre al Gruppo UniCredit l'opportunità di unirsi a un solido operatore nel settore bancario e finanziario.

I benefici economici attesi includono sinergie di costi e ricavi pari a circa Euro 600 milioni al lordo delle imposte per l'anno 2026 e, al completamento dell'integrazione di BPM (previsto entro il 2027), pari a circa Euro 1,2 miliardi al lordo delle imposte per l'anno 2027. Per sfruttare tali prospettati benefici economici, sono previsti costi *una tantum* di integrazione stimati in circa Euro 2 miliardi, al lordo delle imposte. L'operazione accelererebbe anche gli investimenti in innovazione e digitalizzazione, fondamentali per rispondere alle dinamiche di mercato e migliorare l'esperienza del cliente, attraverso l'integrazione di piattaforme tecnologiche avanzate e scalabili.

Con il lancio dell'Offerta, l'Emittente mira in ultima analisi ad acquisire l'intero capitale sociale di Banco BPM e si riserva la facoltà di procedere, previa approvazione dei competenti organi sociali e ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, all'avvio delle attività finalizzate alla fusione per incorporazione di Banco BPM nell'Emittente (la "**Fusione**"), perseguendo obiettivi di integrazione, sinergia e crescita del Gruppo UniCredit.

Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente non ha tuttavia ancora preso alcuna decisione in merito alla possibile Fusione, né in merito alle relative modalità di esecuzione.

L'efficacia dell'Offerta è subordinata, *inter alia*, alla condizione per cui, al perfezionamento dell'Offerta, l'Emittente detenga una partecipazione almeno pari al 66,67% di Banco BPM; l'Emittente si riserva il diritto di rinunciare parzialmente a tale condizione sospensiva, a condizione che la partecipazione detenuta dall'Emittente alla perfezionamento dell'Offerta sia almeno pari al 50% del capitale sociale più 1 (una) Azione BPM (tale soglia non può essere rinunciata). Inoltre, la probabilità che la Fusione possa essere ostacolata è maggiore nel caso in cui UniCredit acquisisca una partecipazione del 50% + 1 delle azioni di BPM a causa della minore proporzione di azioni con diritto di voto detenute da UniCredit e della conseguente potenziale difficoltà nel garantire che le proposte relative alla Fusione (e alla futura conduzione dell'attività del Gruppo UniCredit) raggiungano il *quorum* richiesto per l'approvazione. Tuttavia, occorre altresì evidenziare che, anche nello scenario sopra descritto di una partecipazione del 50% + 1, l'approvazione della Fusione potrebbe comunque essere proposta all'Assemblea degli Azionisti. In tal caso, UniCredit deterrebbe una partecipazione nel capitale sociale di BPM che potrebbe consentire, tenuto conto dell'evoluzione della composizione dell'azionariato di BPM a partire da tale data anche in termini di numero di azionisti possessori di partecipazioni rilevanti, di poter esprimere un numero di voti sufficiente ai fini dell'approvazione della Fusione (ferma restando la necessità di raggiungere il *quorum* deliberativo di 2/3 dei diritti di voto rappresentati nell'Assemblea degli Azionisti).

La Banca non percepirà alcun provento dall'emissione delle Nuove Azioni nell'ambito dell'Offerta.

## CAPITALIZZAZIONE E INDEBITAMENTO

### Capitalizzazione e indebitamento

Le tabelle seguenti riportano la capitalizzazione e l'indebitamento consolidati del Gruppo alla data del 31 dicembre 2024.

#### Capitalizzazione

	<b>Al 31 dicembre 2024</b>
	(€ milioni)
Capitale	21.368
Sovrapprezzi di emissione	23
Riserve	33.235
Riserve da valutazione	(5.422)
Acconti su dividendi	(1.440)
Strumenti di capitale	4.958
Utile (Perdita) di esercizio	9.719
<b>Totale patrimonio di pertinenza del Gruppo</b>	<b>62.441</b>
Capitale primario di classe 1	44.221
Capitale di classe 1	49.176
Totale Fondi Propri	56.554
Coefficiente - Capitale primario di classe 1 (%)	15,96%
Coefficiente - Capitale di classe 1 (%)	17,75%
Coefficiente - Totale Fondi Propri (%)	20,41%
Crediti verso banche	19.843
Debiti verso banche	36.909
<b>Posizione netta interbancaria</b>	<b>(17.065)</b>

## Indebitamento

La tabella seguente illustra l'indebitamento del Gruppo alla data del 31 dicembre 2024.

	<b>Al 31 dicembre 2024</b>
	<i>(€ milioni)</i>
Liquidity Coverage Ratio (LCR) (%)	144%
Net Stable Funding Ratio (NSFR) (%)	128%
Debiti verso clientela e titoli in circolazione	590.213
di cui:	
- debiti verso clientela	499.505
- titoli in circolazione	90.709

Non si è verificato alcun cambiamento significativo nella capitalizzazione o nell'indebitamento del Gruppo dal 31 dicembre 2024 e, alla medesima data, l'Emittente non presentava esposizioni debitorie in essere nei confronti della BCE.

### **Prospetto del capitale circolante**

Ai sensi del Regolamento Prospetto, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, nonché in conformità con la definizione di capitale circolante - inteso come "la capacità dell'Emittente di accedere a denaro contante e ad altre disponibilità liquide al fine di far fronte alle proprie passività man mano che giungono a scadenza" - contenuta nelle Raccomandazioni ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021, l'Emittente ritiene che il proprio capitale circolante sia sufficiente a far fronte agli attuali requisiti per un periodo di almeno dodici mesi dalla Data della presente Nota Informativa.

## INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

### Introduzione e descrizione delle Nuove Azioni

Ai titolari di Azioni BPM che apporteranno tali azioni in adesione all'Offerta saranno offerte le Nuove Azioni, prive di valore nominale, rinvenienti dall'Aumento di Capitale per l'Offerta.

In particolare, nel contesto dell'Offerta Pubblica di Scambio, il numero massimo di Nuove Azioni che potranno essere emesse è pari a 278.000.000. Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le Azioni UniCredit ammesse alla negoziazione su Euronext Milan alla data di emissione. Di conseguenza, le Nuove Azioni avranno il codice ISIN IT0005239360.

Le Nuove Azioni saranno denominate in Euro.

### Delibere e autorizzazioni in virtù delle quali le Nuove Azioni saranno emesse

In data 30 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato l'Aumento di Capitale per l'Offerta (nell'esercizio della delega conferitagli dall'Assemblea degli Azionisti del 27 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile) nell'ambito del quale saranno emesse le Nuove Azioni.

In data 13 marzo 2025, UniCredit ha ricevuto da parte della BCE l'autorizzazione con riferimento a: (a) la modifica dello statuto di UniCredit in relazione all'aumento di capitale offerto al pubblico e alla sua esecuzione ai sensi degli articoli 56 e 61 del TUB; e (b) l'ammissibilità per l'inclusione nel *Common Equity Tier 1 Capital* delle Azioni UniCredit da emettere in esecuzione dell'aumento di capitale offerto al pubblico ai sensi degli articoli 26, paragrafo 3, e 28 del CRR.

EY Advisory S.p.A., in qualità di esperto indipendente ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, ha emesso la propria valutazione delle Azioni BPM, concludendo che al 24 febbraio 2025 e sulla base della situazione finanziaria al 31 dicembre 2024, il valore *cum dividendo*, incluso il premio di controllo, di ciascuna Azione BPM oggetto di possibile conferimento nell'ambito dell'Aumento di Capitale per l'Offerta, non è inferiore a Euro 8,393, corrispondente a una valutazione *ex dividendo*, incluso il premio di controllo, non inferiore a Euro 7,793 (la "**Relazione dell'Esperto**"). Infine, in data 30 marzo 2025, la Società di Revisione ha emesso il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle Azioni UniCredit di nuova emissione al servizio dell'Offerta, come determinato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 4, primo periodo e comma 6, del Codice Civile e 158, comma 1, del TUF. Il suddetto documento è disponibile sul sito *web* dell'Emittente ([www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu)).

### Restrizioni alla libera circolazione delle Nuove Azioni

Fatto salvo quanto di seguito indicato, non esistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Nuove Azioni ai sensi di legge, dello Statuto o derivanti dalle condizioni di emissione.

Si noti che l'Aumento di Capitale per l'Offerta è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 2440 e 2343-ter e seguenti del Codice Civile, in materia di aumenti di capitale da liberare mediante conferimenti in natura.

La Banca ha deliberato, ai sensi dell'articolo 2440, comma 2, del Codice Civile, di avvalersi della disciplina prevista dagli articoli 2343-ter e 2343-quater del Codice Civile per la valutazione delle Azioni BPM da conferire. Tali norme consentono, in particolare, di non richiedere una relazione giurata di stima dei beni conferiti da parte di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società conferitaria (*i.e.*, il Tribunale di Milano), se il valore attribuito ai beni conferiti in natura, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, è uguale o inferiore al valore risultante da una perizia riferita a una data non anteriore di oltre sei mesi al conferimento e redatta secondo i principi e i criteri di valutazione generalmente riconosciuti per i beni oggetto di conferimento, purché tale valutazione sia effettuata da un esperto che sia indipendente rispetto al soggetto conferente, alla società conferitaria e agli azionisti che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul conferente o sulla società stessa, e che abbiano adeguata e comprovata professionalità (per ulteriori dettagli, si veda l'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile).

L'Emittente ha, dunque, incaricato EY Advisory S.p.A., in qualità di esperto indipendente ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, di predisporre la valutazione delle Azioni BPM da conferire in natura.

La stessa EY Advisory S.p.A. ha emesso la propria relazione sulla valutazione delle Azioni BPM, concludendo che, alla data del 24 febbraio 2025 e sulla base della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, il valore *cum dividendo*, incluso il premio di controllo, di ciascuna Azione BPM oggetto di possibile conferimento nell'ambito dell'Aumento di Capitale per l'Offerta, non è inferiore a Euro 8,393, corrispondente a una valutazione *ex dividendo*, incluso il premio di controllo, non inferiore a Euro 7,793 (*i.e.*, la Relazione dell'Esperto).

Ai sensi di legge, il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo, alle Azioni BPM portate in adesione dovrà essere pari o inferiore al valore indicato nella suddetta Relazione dell'Esperto.

Si segnala inoltre che, in data 24 febbraio 2025, KPMG S.p.A. ("**KPMG**" o il "**Revisore Legale**"), società incaricata della revisione legale dei conti di UniCredit, ha predisposto una relazione volontaria, messa a disposizione da UniCredit per l'Assemblea straordinaria degli azionisti di UniCredit tenutasi in data 27 marzo 2025, in merito ai criteri utilizzati dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit per la determinazione del rapporto di cambio nell'ambito dell'Offerta. KPMG, nella predetta relazione, ha concluso che, sulla base della documentazione esaminata e delle analisi svolte, non è emerso alcun elemento che conduca a ritenere che i metodi adottati da UniCredit non siano adeguati, ossia ragionevoli e non arbitrari nelle circostanze, e che non siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del rapporto di cambio.

Infine, in data 30 marzo 2025, KPMG S.p.A. ha rilasciato il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle Azioni UniCredit al servizio dell'Offerta, come determinato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 4, primo periodo e comma 6, del Codice Civile e 158, comma 1, del TUF.

Si segnala che l'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile, prevede che, nei casi in cui la società conferitaria abbia optato per la valutazione dei beni conferiti secondo le regole di cui agli articoli 2343-ter e 2343-quater del Codice Civile, uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera consiliare di aumento, almeno un ventesimo del capitale sociale prima del suddetto aumento, possono richiedere, entro il termine di 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera del consiglio di amministrazione di aumento di capitale (*i.e.*, entro il 30 aprile 2025), che venga effettuata una nuova valutazione dei beni conferiti, su iniziativa degli amministratori e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343 del Codice Civile, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale competente.

Inoltre, le suddette norme di cui agli articoli 2343-ter e 2343-quater del Codice Civile, applicate in combinato disposto con le norme del Codice Civile che disciplinano gli aumenti di capitale delegati dall'assemblea degli azionisti al consiglio di amministrazione (in particolare l'articolo 2443, comma 4, primo periodo, del Codice Civile), prevede che il Consiglio di Amministrazione di UniCredit sia tenuto a rilasciare, entro il termine di 30 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera consiliare di aumento di capitale a servizio dell'Offerta Pubblica di Scambio, una relazione contenente le informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, e precisamente: (a) la descrizione dei beni conferiti (nel caso di specie, le Azioni BPM) per i quali non è stata redatta la relazione di cui all'articolo 2343, comma 1, del Codice Civile; (b) il valore attribuito a detti beni, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; (c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai beni stessi ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo; e (e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del codice civile.

Con riferimento alla dichiarazione contenente le informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, si precisa che tale dichiarazione è stata rilasciata dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in data 30 marzo 2025 ed è contenuta nella delibera consiliare di Aumento di Capitale per l'Offerta iscritta nel il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 31 marzo 2025.

Per quanto riguarda, invece, la lettera d) dell'articolo 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, l'articolo 2443, comma 4, ultimo periodo, del Codice Civile prevede che "*la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b)*" deve essere depositata dagli amministratori della società conferitaria presso il Registro delle Imprese solo dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera consiliare di Aumento di Capitale per l'Offerta, concesso per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile (*i.e.*, entro il 30 aprile 2025).

Inoltre, si precisa che, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2343-quater, comma 4, del Codice Civile, fino a quando non sarà iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi la dichiarazione degli amministratori

di UniCredit con il contenuto di cui alla lettera d) del suddetto articolo, le Azioni UniCredit eventualmente emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale per l'Offerta a titolo di Corrispettivo dell'Offerta stessa saranno inalienabili. A tal proposito, è previsto che la riunione del Consiglio di Amministrazione di UniCredit chiamato a effettuare tali verifiche e a rilasciare la dichiarazione degli amministratori di UniCredit ai sensi dell'articolo 2343-*quater*, comma 3, lettera d) del Codice Civile, si svolga contestualmente alla Data di Pagamento e in tempo utile per l'espletamento degli adempimenti connessi a tale pagamento. È inoltre previsto che l'iscrizione di tale dichiarazione da parte degli amministratori di UniCredit presso il competente Registro delle Imprese avvenga in tempo utile entro la Data di Pagamento, al fine di consentire la libera disponibilità a quegli azionisti di BPM che abbiano validamente portato in adesione le proprie azioni all'Offerta, delle Azioni UniCredit che saranno loro assegnate come Corrispettivo dell'Offerta nella stessa Data di Pagamento.

Si segnala che, nel caso in cui, (i) entro il termine di 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di approvazione dell'Aumento di Capitale per l'Offerta, una minoranza qualificata eserciti i poteri di cui all'articolo 2443, comma 4, del Codice Civile o (ii) entro la Data di Pagamento, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit riscontri il verificarsi di eventi eccezionali o fatti nuovi rilevanti tali da modificare in modo significativo il valore dei beni conferiti (*i.e.*, il valore attribuito alle Azioni BPM ai fini dell'Aumento di Capitale per l'Offerta) e tali, quindi, da impedire il rilascio della dichiarazione di cui alla precedente lettera d); il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere ad una nuova valutazione dei beni conferiti in natura (*i.e.*, le Azioni BPM) ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile e, conseguentemente, dare impulso alla procedura ordinaria per la valutazione dei conferimenti in natura ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile, richiedendo al Tribunale competente (*i.e.*, il Tribunale di Milano) la nomina di un esperto che rediga, nel rispetto della normativa applicabile, una relazione giurata sulla valutazione dei beni conferiti. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile, qualora dal processo di verifica della relazione giurata da parte del Consiglio di Amministrazione emerga che il valore dei beni conferiti è superiore a 1/5 del valore per il quale è stato effettuato il conferimento, UniCredit dovrà applicare le disposizioni in materia previste dall'articolo 2343 del Codice Civile.

Fermo restando quanto precede, si segnala che, alla Data della Nota Informativa, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit non ha rilevato l'intervento di fatti eccezionali o di fatti nuovi rilevanti tali da richiedere un ulteriore aggiornamento della Relazione dell'Esperto resa ai sensi dell'articolo 2343-*ter*, comma 2, lettera b), del Codice Civile, o comunque tali da comportare la necessità di attivare, alla Data della Nota Informativa, la procedura ordinaria per la valutazione dei conferimenti in natura, che prevede, come sopra descritto, la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile.

### **Regime fiscale**

La legislazione fiscale dello Stato Membro dell'investitore e del paese di costituzione dell'emittente (Italia) può avere un impatto sui proventi derivanti dalle Nuove Azioni. Alla Data della Nota Informativa, l'investimento non è soggetto a un regime fiscale specifico, ai sensi dell'Allegato 12, punto 4.5, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione. Si consiglia comunque agli investitori di consultare i propri consulenti per valutare il regime fiscale applicabile all'acquisto, alla proprietà e alla vendita delle Nuove Azioni, anche con riferimento alla legislazione fiscale applicabile nello Stato di residenza dell'investitore, ove al di fuori dell'Italia.

### **Descrizione dei diritti connessi alle Nuove Azioni e procedura per il loro esercizio**

Le Nuove Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle Azioni UniCredit in circolazione alla data della loro emissione.

#### ***Diritto al dividendo e di partecipazione agli utili***

Le Nuove Azioni conferiranno diritti ai dividendi ordinari.

Ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del TUF, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all'articolo 83-*quater*, comma 3, del TUF è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall'Emittente che stabilisce altresì le modalità del relativo pagamento.

Ai sensi del Regolamento di Borsa, l'Emittente specificherà, nell'avviso relativo alla proposta di distribuzione del dividendo da parte dell'organo competente, nonché nell'avviso relativo all'approvazione del bilancio, la data proposta

di stacco cedola (o *ex-date*), la data di legittimazione al pagamento del dividendo ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del TUF (*record date*), la data proposta per il pagamento del dividendo (*payment date*), nonché la natura straordinaria del dividendo, ove applicabile. I dividendi non riscossi entro il quinquennio e prescritti sono devoluti alla Banca e versati alla riserva straordinaria.

Inoltre, l'articolo 2433-*bis* del Codice Civile consente la distribuzione di acconti sui dividendi solo alle società i cui bilanci sono soggetti a revisione contabile indipendente e subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni: (i) la distribuzione deve essere consentita dallo statuto della società e approvata dal consiglio di amministrazione una volta che i revisori indipendenti abbiano emesso un parere positivo sul bilancio dell'anno precedente, che deve essere anch'esso approvato; e (ii) l'approvazione deve essere data sulla base di relazioni finanziarie che confermano che lo stato patrimoniale e la situazione economica e finanziaria della banca consentono la distribuzione. Su questi documenti deve essere acquisito il parere dei revisori indipendenti. Inoltre, la distribuzione di dividendi provvisori non è consentita quando gli ultimi bilanci approvati mostrano perdite per l'anno o per gli anni precedenti.

Ai sensi dello Statuto, gli utili netti risultanti dal bilancio della Banca, dedotte le somme (non inferiori al 10%) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge, possono essere distribuiti agli azionisti dall'Assemblea degli Azionisti. Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Azionisti può deliberare: (i) la distribuzione di eventuali utili non distribuiti e può attribuire agli azionisti il diritto di richiedere che i dividendi siano liquidati, in tutto o in parte, in contanti o mediante consegna di azioni ordinarie, aventi gli stessi diritti delle azioni in circolazione al momento dell'assegnazione; in caso di assegnazione di tale diritto, l'Assemblea degli Azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determina i criteri per il calcolo e l'assegnazione delle azioni, stabilendo la forma di regolamento del pagamento dei dividendi in caso di mancato esercizio di tale diritto da parte degli azionisti; (ii) la costituzione e l'aumento di riserve di natura straordinaria e speciale, da attingere dall'utile netto prima o dopo le assegnazioni di cui sopra; (iii) l'imputazione di una parte dell'utile netto annuale a progetti di natura sociale, assistenziale e/o culturale, con eventuali donazioni da effettuare a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 5, dello Statuto, la Banca ha la facoltà di distribuire acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previsti dalla legge. Le politiche di distribuzione dei dividendi delle banche sono soggette a regole severe volte a garantire la stabilità finanziaria e a tutelare gli interessi dei depositanti. Le autorità di vigilanza, come la BCE e la Banca d'Italia, impongono alle banche di mantenere adeguati livelli di capitale per coprire rischi e perdite e, ove necessario, di limitare la distribuzione di dividendi.

In particolare, le banche sono tenute a mantenere un adeguato livello di capitale per garantire la propria stabilità finanziaria e coprire i rischi e le perdite che possono derivare dalle loro attività. Questo capitale è misurato in termini di *Common Equity Tier 1* ("**CET1**"), che rappresenta il capitale di alta qualità e comprende essenzialmente azioni ordinarie e utili non distribuiti. Le normative internazionali, come quelle che fanno parte del quadro di Basilea III ("**Basilea III**"), impongono alle banche di mantenere un rapporto minimo tra il capitale e le attività ponderate per il rischio ("**RWA**"). Se una banca non soddisfa tali requisiti, le autorità di vigilanza come la BCE o la Banca d'Italia possono limitare il pagamento dei dividendi per prevenire l'erosione del capitale, garantendo così la solvibilità dell'istituto anche in tempi di incertezza economica o di crisi finanziaria. Alla Data della Nota Informativa, il coefficiente CET1 di UniCredit è pari al 15,86% a regime e al 15,96% in regime transitorio.

Il piano strategico "*UniCredit Unlocked*" (il "**Piano Strategico**" o il "**Piano**") stabilisce l'obiettivo prioritario di creare valore per gli azionisti attraverso il miglioramento della redditività e dei parametri per azione. La distribuzione è prevista attraverso un mix di dividendi in contanti e riacquisto di azioni (soggetto all'approvazione della vigilanza e degli azionisti).

A partire dal 2024, la nuova politica di distribuzione ordinaria del Gruppo introduce un pagamento totale delle distribuzioni pari ad almeno il 90% dell'utile netto (*i.e.*, sull'utile netto inteso come utile netto contabile aggiustato per gli impatti derivanti da DTA da perdite fiscali riportate a nuovo e da eventuali poste a tantum relative ad elementi strategici) e un approccio di distribuzione provvisoria ipotizzato pari a circa il 40% delle distribuzioni totali dell'intero anno, sotto forma sia di acconto sui dividendi che di acconto sotto forma di riacquisto di azioni proprie.

L'acconto sul dividendo in contanti 2024 è stato definito ed approvato il 5 novembre 2024, con data di stacco cedola fissata il 18 novembre 2024, data di registrazione il 19 novembre 2024 e data di pagamento il 20 novembre 2024.

L'acconto delle distribuzioni 2024 sotto forma di riacquisto di azioni proprie è iniziato il 16 settembre 2024 ed è stato completato il 14 novembre 2024.

<b>Dividendo</b>	<b>Data annuncio</b>	<b>Data di pagamento</b>	<b>Dividendo lordo per azione ordinaria</b>	<b>N° azioni aventi diritto al pagamento del dividendo</b>
<i>Interim 2024</i>	6 novembre 2024	20 novembre 2024	Euro 0,9261	1.554.803.184

In data 27 marzo 2025, con riferimento alla destinazione dell'utile di esercizio 2024, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, *inter alia*, di destinare ai soci la distribuzione di un dividendo pari a 1,4764 Euro per ogni azione in circolazione ed avente diritto al pagamento del dividendo alla data prevista di godimento, per un importo massimo di Euro 2.285.538.000,00. La distribuzione del dividendo UniCredit avverrà in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili con stacco della cedola in data 22 aprile 2025 e pagamento in data 24 aprile 2025.

I dividendi sono pagabili agli azionisti che detengono le Azioni tramite un intermediario alla data di pagamento dei dividendi dichiarata nell'Assemblea degli Azionisti ordinaria. I pagamenti dei dividendi sono distribuiti tramite Monte Titoli per conto di ciascun azionista dall'intermediario presso il quale l'azionista ha depositato le proprie Azioni.

Alla Data della Nota Informativa, non vi sono restrizioni che influiscano sulla distribuzione dei dividendi.

#### ***Diritti di voto***

Ciascuna Nuova Azione attribuirà un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente. Le Azioni (incluse le Nuove Azioni a seguito del perfezionamento dell'Offerta) attribuiscono ai titolari tutti i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge.

#### ***Diritti di prelazione nelle offerte di sottoscrizione di Azioni***

Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale l'assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dall'art. 2441 del Codice Civile. In caso di aumento di capitale, i titolari delle Nuove Azioni avranno il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, salva diversa deliberazione dell'assemblea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

#### ***Diritti di partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione***

Ai sensi della legge italiana e in conformità con gli standard normativi applicabili, in caso di liquidazione della banca, i creditori vengono soddisfatti in ordine di priorità, con i depositanti e i creditori privilegiati che hanno il diritto di essere pagati prima di qualsiasi distribuzione agli azionisti. Gli azionisti ordinari della banca, dopo che tutti i creditori sono stati soddisfatti, hanno diritto a una distribuzione delle attività rimanenti in proporzione al valore nominale delle azioni che detengono. Tuttavia, in caso di risoluzione della banca ai sensi del *Single Resolution Mechanism* ("**SRM**"), le autorità competenti possono applicare un *bail-in*, che consiste nella svalutazione del debito di una banca nei confronti dei creditori o nella sua conversione in capitale proprio per assorbire le perdite e stabilizzare la banca. Gli azionisti privilegiati, se presenti, possono avere la priorità nella distribuzione delle attività rimanenti, ma solo dopo che i creditori sono stati soddisfatti. Pertanto, la distribuzione agli azionisti di una banca in caso di liquidazione o scioglimento viene effettuata solo dopo che la priorità dei creditori è stata rispettata, con la possibilità che gli azionisti non ricevano nulla se le perdite della banca sono significative.

#### ***Disposizioni di rimborso***

Le Nuove Azioni non attribuiscono diritto al rimborso del capitale, fermo restando quanto previsto in caso di liquidazione della Banca.

#### ***Dichiarazioni di offerta pubblica di acquisto***

L'Emittente è assoggettato alle norme in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio di cui agli articoli. 101-*bis* e seguenti del TUF e ai relativi regolamenti attuativi (tra cui il Regolamento Emittenti), incluse le disposizioni in materia

di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie (articoli 105 e seguenti del TUF), di obblighi di acquisto (articolo 108 del TUF) e di diritti di acquisto (articolo 111 del TUF).

Le Azioni UniCredit non sono state oggetto di offerte pubbliche di acquisto promosse da terzi nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso.

## TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

### Condizioni dell'Offerta

Le Nuove Azioni verranno emesse in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio. Pertanto, le Nuove Azioni saranno emesse solo se saranno soddisfatte tutte le Condizioni di Efficacia dell'Offerta Pubblica di Scambio.

I termini e le condizioni di emissione e assegnazione delle Nuove Azioni saranno contenute nel Documento di Offerta, che sarà messo a disposizione del pubblico, una volta approvato dalla CONSOB, nei termini e con le modalità di legge, includeranno le Autorizzazioni Preventive e le Condizioni di Efficacia dell'Offerta (come di seguito definite). A titolo informativo, le suddette condizioni sono descritte di seguito (precisandosi che nei testi riportati di seguito in virgolettato per "Offerente" deve intendersi UniCredit e per "Emittente" deve intendersi Banco BPM).

*"L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'avveramento di ciascuna delle seguenti condizioni sospensive poste nell'esclusivo interesse dell'Offerente (le "Condizioni di Efficacia" e, ciascuna, una "Condizione di Efficacia"), dandosi atto che le stesse sono nel seguito indicate secondo una sequenza che non è tassativa:*

- (i) *entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, la Commissione Europea o le competenti autorità antitrust approvino senza l'imposizione di alcuna condizione, limitazione e prescrizione l'operazione di acquisizione di BPM proposta dall'Offerente con la presente Offerta e vengano altresì rilasciate le ulteriori autorizzazioni senza l'imposizione di alcuna prescrizione, condizione o limitazione (la "Condizione Antitrust");*
- (ii) *l'Offerente venga a detenere all'esito dell'Offerta – per effetto delle adesioni alla stessa e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima ai sensi della normativa applicabile durante il Periodo di Adesione, fatta esclusione per le eventuali posizioni detenute per ragioni di trading o a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona – una partecipazione pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale dell'Emittente (la "Condizione Soglia"). L'Offerente tuttavia si riserva di rinunciare alla presente Condizione di Efficacia e di procedere con l'acquisto di tutte le azioni di BPM portate in adesione all'Offerta nonostante si tratti di un quantitativo di azioni di BPM inferiore rispetto a quello sopra indicato, purché la partecipazione che l'Offerente venga a detenere all'esito dell'Offerta – per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima ai sensi della normativa applicabile durante il Periodo di Adesione – sia comunque almeno pari al 50% del capitale sociale più 1 (una) azione dell'Emittente (soglia, quest'ultima, non rinunciabile) (la "Condizione Soglia Minima");*
- (iii) *tra la data della Comunicazione dell'Offerente e il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (come infra definita), gli organi sociali dell'Emittente (e/o di una sua società direttamente o indirettamente controllata o collegata) non compiano né si impegnino a compiere (anche con accordi condizionati e/o partnership con terzi), anche qualora deliberati prima della data della Comunicazione dell'Offerente, atti od operazioni: (x) da cui possa derivare una significativa variazione, anche prospettica, del capitale, del patrimonio, della situazione economica, prudenziale e/o finanziaria e/o dell'attività dell'Emittente (e/o di una sua società direttamente o indirettamente controllata o collegata) rispetto alla situazione risultante dalla relazione semestrale al 30 giugno 2024, (y) che limitino la libera operatività delle filiali e delle reti nel collocamento di prodotti alla clientela (anche attraverso il rinnovo, la proroga – anche per effetto di mancata disdetta – o la rinegoziazione di accordi distributivi in essere e/o in scadenza), o (z) che siano comunque incoerenti con l'Offerta e le motivazioni industriali e commerciali sottostanti, fermo in ogni caso quanto previsto dalle condizioni di cui ai successivi punti (iv), (v) e (vii); quanto precede deve intendersi riferito, a mero titolo esemplificativo, ad aumenti di capitale (anche ove realizzati in esecuzione delle deleghe conferite al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile), riduzioni di capitale, distribuzioni di riserve, pagamenti di dividendi straordinari (i.e., quelli eccedenti l'utile risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato al momento della distribuzione), utilizzi di fondi propri, acquisti o atti dispositivi di azioni proprie, fusioni, scissioni, trasformazioni, modifiche statutarie in genere, annullamento o accorpamento di azioni, cessioni, acquisizioni, esercizio di diritti d'acquisto, o trasferimenti, anche a titolo temporaneo, di asset, di partecipazioni (o di relativi diritti patrimoniali o partecipativi), di contratti di fornitura di servizi, di contratti commerciali o di distribuzione di prodotti bancari, finanziari o assicurativi, di aziende o rami d'azienda (incluse, a titolo esemplificativo, quelle operanti nel settore assicurativo), emissioni obbligazionarie o assunzioni di debito (la "Condizione Atti Rilevanti");*
- (iv) *in ogni caso, e senza pregiudizio per quanto previsto al punto (viii) che segue, tra la data della Comunicazione dell'Offerente e il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (come infra definita), l'Emittente e/o le sue società direttamente o indirettamente controllate e/o società collegate non deliberino e comunque non compiano, anche qualora*

*deliberati prima della data della Comunicazione dell'Offerente, né si impegnino a compiere, atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'Offerta ai sensi dell'articolo 104 del TUF, ancorché i medesimi siano stati autorizzati dall'assemblea ordinaria o straordinaria dell'Emittente o siano decisi e posti in essere autonomamente dall'assemblea ordinaria o straordinaria e/o dagli organi di gestione delle società controllate e/o collegate dell'Emittente (la "Condizione su Misure Difensive");*

- (v) *il rilascio delle Altre Autorizzazioni (come di seguito definite) senza prescrizioni, condizioni o limitazioni (la "Condizione su Altre Autorizzazioni");*
- (vi) *la circostanza che, tra la data della Comunicazione dell'Offerente e il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (come infra definita), non si siano verificati fatti, eventi o circostanze che impediscano all'Offerente di dare corso all'Offerta in conformità alle autorizzazioni ricevute in merito alla medesima Offerta e alle previsioni in esse contenute (la "Condizione Fatti Impeditivi");*
- (vii) *entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (come infra definita), (x) a livello nazionale e/o internazionale, non si siano verificati circostanze o eventi straordinari che comportino o possano comportare significativi mutamenti negativi nella situazione politica, sanitaria, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sulla situazione finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale dell'Emittente (e/o delle sue società controllate e/o collegate) e/o dell'Offerente (e/o delle sue società controllate e/o collegate) come, rispettivamente, rappresentate nelle relazioni semestrali dell'Emittente e dell'Offerente al 30 giugno 2024; e (y) non siano emersi fatti o situazioni relativi all'Emittente (e/o delle sue società controllate e/o collegate), non noti al mercato alla data della Comunicazione dell'Offerente, che abbiano l'effetto di modificare in modo pregiudizievole l'attività dell'Emittente (e/o delle sue società controllate e/o collegate) e/o la sua situazione, finanziaria, patrimoniale, economica o reddituale (e/o delle sue società controllate e/o collegate) rispetto alla relazione semestrale al 30 giugno 2024 (la "Condizione MAE"). Resta inteso che la presente Condizione MAE comprende, tra gli altri, anche tutti gli eventi elencati ai punti (x) e (y) di cui sopra che si dovessero verificare nei mercati dove operano l'Emittente, l'Offerente o le rispettive società controllate e/o collegate in conseguenza di, o in connessione con, crisi politiche internazionali attualmente in corso, ivi incluse quelle in corso in Ucraina e in Medio Oriente, che, sebbene di pubblico dominio alla data del presente Documento d'Offerta, potrebbero comportare conseguenze deteriori per l'Offerta e/o per la situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa dell'Emittente o dell'Offerente e delle rispettive società controllate e/o collegate, come, a titolo meramente esemplificativo il blocco temporaneo e/o la chiusura dei mercati finanziari e produttivi e/o delle attività commerciali relative ai mercati in cui operano l'Emittente, l'Offerente o le rispettive società controllate e/o collegate, che comportino effetti pregiudizievoli per l'Offerta e/o cambiamenti nella situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa dell'Emittente, dell'Offerente o delle rispettive società controllate e/o collegate;*
- (viii) *la circostanza che, entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (come infra definita), l'Emittente e/o la propria società controllata Banco BPM Vita S.p.A. non modifichino, anche previa autorizzazione assembleare, i termini e le condizioni dell'Offerta BPM rispetto a quanto indicato nella comunicazione al mercato del 6 novembre 2024 (ivi incluso, a titolo esemplificativo, che non rinuncino e/o modifichino, in tutto o in parte, le condizioni sospensive all'Offerta BPM, il corrispettivo dell'Offerta BPM e/o qualsivoglia altra previsione dell'Offerta BPM che possa rendere la stessa più onerosa e/o gravosa per gli offerenti)."*

Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni ottenute da UniCredit, il Documento di Offerta specifica quanto segue:

*"Per completezza si segnala che l'Offerente ha ottenuto prima della Data del Documento di Offerta, tutte le Autorizzazioni Preventive (come di seguito definite). In particolare:*

- (i) *provvedimento datato 28 marzo 2025 della Banca Centrale Europea per l'autorizzazione preventiva all'acquisizione della partecipazione diretta di controllo nell'Emittente, nonché all'acquisizione delle partecipazioni indirette di controllo in Banca Akros S.p.A. e Banca Aletti S.p.A., ai sensi degli artt. 19 e 22 del TUB;*
- (ii) *provvedimento, ricevuto in data 13 marzo 2025, della Banca Centrale Europea per l'accertamento preventivo che le modifiche statutarie dell'Offerente derivanti dall'Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta (e dall'esercizio della relativa Delega, come infra definita) non contrastano con la sana e prudente gestione dell'Offerente, ai sensi degli artt. 56 e 61 del TUB, e per l'autorizzazione preventiva alla computabilità delle nuove azioni emesse nell'ambito del suddetto Aumento di Capitale al Servizio dell'Offerta tra i fondi propri dell'Offerente quale capitale primario di classe 1, ai sensi degli artt. 26 e 28 del Regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;*

- (iii) provvedimento datato 28 marzo 2025 della Banca Centrale Europea per l'autorizzazione all'acquisizione, di partecipazioni dirette e indirette che, complessivamente, superano il 10% dei fondi propri consolidati del Gruppo UniCredit, ai sensi degli articoli 53 e 67 del TUB, come attuati nella Parte Terza, Capitolo I, Sez. V, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, come successivamente modificata e integrata;
- (iv) provvedimento datato 28 marzo 2025 della Banca d'Italia per l'autorizzazione preventiva all'acquisizione della partecipazione indiretta di controllo in Aletti Fiduciaria S.p.A. e delle partecipazioni qualificate indirette in Alba Leasing S.p.A., Aosta Factor S.p.A. e Agos Ducato S.p.A., ai sensi degli artt. 19, 22 e 110 del TUB;
- (v) provvedimento datato 28 marzo 2025 della Banca d'Italia per l'autorizzazione preventiva all'acquisizione della partecipazione qualificata indiretta in Numia S.p.A., ai sensi degli artt. 19, 22, e 114-quinquies.3 del TUB;
- (vi) provvedimento datato 28 marzo 2025 della Banca d'Italia per il nulla osta all'acquisizione della partecipazione indiretta di controllo in Banco BPM Invest SGR S.p.A. e delle partecipazioni qualificate indirette in Etica SGR S.p.A., Anima SGR S.p.A., Anima Alternative SGR S.p.A., Kairos Partners SGR S.p.A. e Castello SGR S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del TUF;
- (vii) provvedimento datato 28 marzo 2025 della Banca d'Italia per il nulla osta all'acquisizione della partecipazione qualificata indiretta in Vorvel SIM S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del TUF;
- (viii) provvedimento datato 10 gennaio 2025 della Autorità garante della Concorrenza (Komisija za zaštitu Konkurencije) della Repubblica di Serbia, di autorizzazione incondizionata dell'operazione ai sensi della disciplina sul controllo delle concentrazioni della Repubblica di Serbia;
- (ix) provvedimento, ricevuto in data 12 marzo 2025, dell'IVASS per le autorizzazioni preventive all'acquisizione delle partecipazioni indirette di controllo in Banco BPM Vita S.p.A. e Vera Vita S.p.A. e delle partecipazioni indirette qualificate in Banco BPM Assicurazioni S.p.A. e Vera Assicurazioni S.p.A., ai sensi degli artt. 68 e ss. del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- (x) nulla osta, ricevuto in data 20 marzo 2025, della Central Bank of Ireland con riferimento all'acquisizione della partecipazione indiretta di controllo in BBPM Life dac, ai sensi dell'European Union (Insurance and Reinsurance) Regulations 2015 (come successivamente modificato);

(le "Autorizzazioni Preventive").

Con riferimento alla Condizione su Altre Autorizzazioni, si segnala che l'Offerente ha presentato:

- (i) le necessarie comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21 e successive modificazioni (golden power);
- (ii) la necessaria modulistica alla Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) in ordine alla acquisizione della partecipazione indiretta di controllo in Banca Aletti & C. (Suisse) S.A.; e
- (iii) la necessaria comunicazione alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (FSR);

(tali autorizzazioni, in aggiunta alla Condizione Antitrust, le "Altre Autorizzazioni" e, congiuntamente alle autorizzazioni Preventive, le "Autorizzazioni")."

UniCredit potrà rinunciare, in tutto o in parte, a una o più delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta (salva, per quanto riguarda la Condizione Soglia, la soglia minima del 50% del capitale sociale dell'Emittente + 1 (una) Azione di BPM ai fini della rinuncia di tale Condizione di Efficacia dell'Offerta), ovvero modificarle, in tutto o in parte, in conformità alla disciplina applicabile, dandone comunicazione ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, UniCredit si riserva il diritto di modificare e/o rinunciare, in tutto o in parte, o di fare affidamento sul mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni sospensive, con notifica da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 36 del Regolamento Emittenti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, UniCredit comunicherà il verificarsi o il mancato verificarsi delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta o, nel caso in cui una o più di tali condizioni non siano state soddisfatte, di qualsiasi rinuncia, in tutto o in parte, a una o a tutte tali condizioni, entro i seguenti termini, come specificato nel Documento di Offerta:

- (i) *“con riferimento alla Condizione Soglia (e alla Condizione Soglia Minima), con il comunicato sui risultati provvisori dell’Offerta che sarà diffuso entro la sera dell’ultimo Giorno di Borsa Aperta del Periodo di Adesione e, comunque, entro le 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione (ossia, il 24 giugno 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile), e confermato con il Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, che sarà diffuso entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento (ossia, il 30 giugno 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile);*
- (ii) *con riferimento a tutte le altre Condizioni di Efficacia, con il Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, che sarà diffuso entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ossia, il 30 giugno 2025, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).”*

Con riferimento agli aspetti antitrust dell’Offerta, UniCredit ha avviato la procedura di pre-notifica presso la Commissione Europea ai sensi dei Regolamenti UE n. 139/2004 e n. 2560/2022. A tale riguardo, in considerazione della complementarietà geografica a livello regionale rispetto a Banco BPM, del relativo contesto competitivo e dell’attesa assenza di sovvenzioni estere, alla Data della Nota Informativa, UniCredit ritiene che l’esito delle valutazioni da parte della Commissione Europea non sia tale da pregiudicare il buon esito dell’operazione.

Le adesioni all’Offerta durante il Periodo di Adesione da parte dei titolari delle Azioni BPM (o del rappresentante che abbia il potere di agire in tal senso) sono irrevocabili, con la conseguenza che, a seguito dell’adesione all’Offerta, non sarà possibile cedere o compiere altri atti di disposizione delle Azioni BPM stesse, fintanto che rimarranno vincolate al servizio dell’Offerta; tuttavia, le adesioni già effettuate saranno revocabili da parte dell’aderente che comunichi la volontà di revocare l’adesione nel caso di revoca consentita dalla normativa vigente applicabile al fine di aderire a eventuali offerte o rilanci concorrenti, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento Emittenti.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, del Regolamento Prospetti, qualora venga pubblicato un supplemento al Prospetto per annunciare un *“nuovo fattore rilevante, errore sostanziale o inesattezza sostanziale relativi alle informazioni incluse in un prospetto che possono influenzare la valutazione dei titoli e che si manifestano o vengono rilevati tra il momento in cui il prospetto è approvato e la chiusura del periodo di offerta”*, i titolari delle Azioni BPM che hanno aderito all’Offerta prima della pubblicazione di tale supplemento avranno il diritto di revocare le loro adesioni, mediante notifica in tal senso, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della sua pubblicazione, a condizione che il nuovo fattore rilevante, errore sostanziale o inesattezza sostanziale che ha dato luogo a tale pubblicazione sia emerso o sia stato scoperto prima della scadenza finale dell’Offerta o della consegna delle Azioni UniCredit (offerte come Corrispettivo), se precedente. In tal caso, le Azioni BPM portate in adesione all’Offerta saranno restituite ai rispettivi titolari, senza oneri o spese, senza indugio e in ogni caso entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla comunicazione di recesso.

## AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

### **Domanda di ammissione alla negoziazione**

Le Nuove Azioni saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Milan, un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), al pari delle Azioni UniCredit in circolazione alla Data della Nota Informativa.

Le Nuove Azioni saranno negoziate automaticamente, in via automatica, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, nonché dall'articolo IA.2.1.9 delle Istruzioni, presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le Azioni (ossia, su Euronext Milan, sul Mercato Ufficiale (*Amtlicher Markt*) della Borsa di Francoforte (*Frankfurter Wertpapierbörse*), gestito da Deutsche Boerse AG, nonché sulla Borsa di Varsavia (*Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA*), in quanto le stesse saranno fungibili con le, e avranno le medesime caratteristiche delle, Azioni UniCredit già quotate e rappresenteranno, su un periodo di 12 mesi, meno del 30% del numero di Azioni UniCredit già ammesse alla negoziazione sullo stesso mercato regolamentato e, pertanto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento Prospetti, non vi è alcun obbligo di pubblicare un prospetto per la quotazione delle Nuove Azioni.

### **Altri mercati regolamentati**

Alla Data della Nota Informativa, le Azioni dell'Emittente sono quotate anche sul Mercato Ufficiale (*Amtlicher Markt*) della Borsa di Francoforte (*Frankfurter Wertpapierbörse*), gestito da Deutsche Boerse AG, nonché sulla Borsa di Varsavia (*Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA*).

### **Altre operazioni**

Non sono previste altre operazioni di sottoscrizione e collocamento di azioni UniCredit in prossimità dell'Offerta, oltre a quanto già indicato nella presente Nota Informativa.

### **Impegno a operare come intermediari nel mercato secondario**

Non vi sono impegni ad operare come intermediari nel mercato secondario.

## **POSSESSORI DI TITOLI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA**

Non applicabile.

## **SPESE RELATIVE ALL'EMISSIONE/OFFERTA**

L'ammontare complessivo delle spese relative all'Aumento di Capitale per l'Offerta è stimato in circa Euro 5 milioni.

Le Nuove Azioni saranno emesse nel contesto di un'acquisizione tramite offerta pubblica di scambio e, pertanto, la Banca non riceverà alcuno dei proventi derivanti dall'emissione delle Nuove Azioni nell'ambito dell'Offerta.

## DILUIZIONE

Le Nuove Azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale per l’Offerta saranno emesse con esclusione del diritto di opzione in quanto offerte in scambio ai titolari di Azioni BPM destinatari dell’Offerta Pubblica di Scambio.

Ne consegue una diluizione per gli attuali azionisti della Banca nel capitale sociale di UniCredit. Qualora si verificano tutte le Condizioni di Efficacia dell’Offerta e l’Offerta sia perfezionata, l’Emittente corrisponderà un Corrispettivo per ciascuna Azione BPM portata in adesione all’Offerta rappresentato da 0,175 Azioni UniCredit rinvenienti dall’Aumento di Capitale per l’Offerta (fatti salvi gli aggiustamenti che saranno descritti nel Documento di Offerta). La percentuale di diluizione degli attuali azionisti nel capitale sociale dell’Emittente dipende dall’esito dell’Offerta Pubblica di Scambio, poiché la quantità di Nuove Azioni da emettere a servizio dell’Offerta Pubblica di Scambio dipenderà dal numero di adesioni all’Offerta Pubblica di Scambio.

Nella tabella che segue si segnalano, in via esemplificativa, gli effetti diluitivi sugli attuali azionisti dell’Emittente qualora l’Emittente, nel contesto dell’Offerta Pubblica di Scambio, ad esito dell’Aumento di Capitale per l’Offerta, l’Emittente dovesse arrivare a detenere: (i) una partecipazione complessiva nel capitale sociale di Banco BPM pari al 50% più 1 (una) azione ordinaria BPM (“**Scenario 1**”); (ii) una partecipazione complessiva nel capitale sociale di Banco BPM pari al 66,67% (“**Scenario 2**”); o (iii) una partecipazione complessiva nel capitale sociale di Banco BPM pari al 100% (“**Scenario 3**”). Tutti gli scenari di seguito illustrati presuppongono il pagamento da parte dell’Emittente di un Corrispettivo pari a 0,175 Azioni UniCredit, fatti salvi gli aggiustamenti che saranno descritti nel Documento di Offerta. Al 31 dicembre 2024, il valore del patrimonio netto del Gruppo per azione era pari a Euro 40,2.

		<b>Alla Data della Nota Informativa</b>	<b>A seguito dell’Aumento di Capitale per l’Offerta</b>
<b>Scenario 1</b>	<b>N. di azioni</b>	1.557.675.176	1.690.253.613
	<b>Azioni possedute dagli attuali azionisti dell’Emittente</b>	1.557.675.176	1.557.675.176
	<b>% di capitale sociale posseduta dagli attuali azionisti dell’Emittente</b>	100%	92,2%
<b>Scenario 2</b>	<b>N. di azioni</b>	1.557.675.176	1.734.455.263
	<b>Azioni possedute dagli attuali azionisti dell’Emittente</b>	1.557.675.176	1.557.675.176
	<b>% di capitale sociale posseduta dagli attuali azionisti dell’Emittente</b>	100%	89,8%
<b>Scenario 3</b>	<b>N. di azioni</b>	1.557.675.176	1.822.832.049
	<b>Azioni possedute dagli attuali azionisti dell’Emittente</b>	1.557.675.176	1.557.675.176
	<b>% di capitale sociale posseduta dagli attuali azionisti dell’Emittente</b>	100%	85,5%

Pertanto, la diluizione percentuale degli attuali azionisti del capitale sociale dell’Emittente, per effetto della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale per l’Offerta, sarà pari a: (i) 7,8% nello Scenario 1; (ii) 10,2% nello Scenario 2; e (iii) 14,5% nello Scenario 3.

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

### Consulenti che partecipano all'operazione

I consulenti finanziari coinvolti nell'operazione sono i seguenti:

<u>Nome</u>	<u>Ruolo</u>
UniCredit S.p.A.	Consulente finanziario
Equita SIM S.p.A.	Consulente finanziario

### Ulteriori informazioni sottoposte a revisione

Fatto salvo quanto previsto nella sezione "*Capitalizzazione e indebitamento*" della presente Nota Informativa, la presente Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, diverse da quelle incluse nel Documento di Registrazione, che a loro volta ricavate dal bilancio consolidato 2024 sottoposto a revisione del Gruppo UniCredit.

## DEFINIZIONI

Il seguente elenco di termini definiti non è da intendersi quale elenco esaustivo di definizioni, ma fornisce una serie di termini definiti che ricorrono nella presente Nota Informativa.

<b>“Altre Autorizzazioni”</b> .....	indica le “Altre Autorizzazioni” come definite nel Documento di Offerta, in particolare: (i) le necessarie comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 15 marzo 2012, n. 21 e successive modificazioni ( <i>golden power</i> ); (ii) la necessaria modulistica alla Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) in ordine alla acquisizione della partecipazione indiretta di controllo in Banca Aletti & C. (Suisse) S.A.; (iii) la necessaria comunicazione alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (FSR); e (iv) la Condizione Antitrust.
<b>“Assemblea degli Azionisti”</b> .....	indica l’assemblea ordinaria o straordinaria degli azionisti della Banca.
<b>“Autorità di Vigilanza”</b> .....	indica EBA, BCE e la Banca d’Italia.
<b>“Autorizzazioni Preventive”</b> .....	indica le “Autorizzazioni Preventive” come definite nel Documento di Offerta.
<b>“Aumento di Capitale per l’Offerta” o “Aumento di Capitale”</b> .....	indica l’aumento del capitale sociale di UniCredit a servizio dell’Offerta, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo nominale massimo di Euro 3.828.060.000,00, oltre sovrapprezzo deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 30 marzo 2025 – in esercizio della delega allo stesso attribuita dall’assemblea straordinaria degli Azionisti dell’Emittente in data 27 marzo 2025, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile – da eseguirsi mediante l’emissione di un massimo di 278.000.000 di Azioni UniCredit, da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni BPM portate in adesione all’Offerta.
<b>“Azioni” o “Azioni UniCredit”</b> .....	indica le azioni ordinarie nel capitale sociale della Banca, ciascuna priva del valore nominale.
<b>“Azioni BPM”</b> .....	indica le azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A..
<b>“Banca” o “Emittente” o “UniCredit”</b> .....	indica UniCredit S.p.A., società per azioni di diritto italiano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 00348170101, nonché presso l’Albo delle Banche con il numero di iscrizione 5729 – ABI (Associazione Bancaria Italiana) n. 02008.1; iscritta presso l’Albo dei Gruppi Bancari, con il numero 02008.1; è capogruppo del “Gruppo Bancario UniCredit”, ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e

	al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Nazionale di Garanzia.
<b>“Banca d’Italia”</b> .....	indica la Banca Centrale della Repubblica Italiana, con sede in Via Nazionale n. 91, Roma, Italia.
<b>“Banco BPM” o “BPM”</b> .....	indica Banco BPM S.p.A., società per azioni di diritto italiano, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09722490969, iscritta all’Albo delle Banche n. 8065 – ABI (Associazione Bancaria Italiana) n. 05034, nonché all’Albo dei Gruppi Bancari n. 237, capogruppo del “Gruppo Bancario Banco BPM”, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
<b>“Bank Recovery and Resolution Directive” o “BRRD”</b> .....	indica la Direttiva (UE) 2014/59.
<b>“Basilea III”</b> .....	indica gli standard regolamentari internazionali aggiornati relativi all’adeguatezza patrimoniale e liquidità delle bancaria.
<b>“BCE”</b> .....	indica la Banca Centrale Europea.
<b>“Borsa Italiana”</b> .....	indica Borsa Italiana S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Piazza degli Affari n. 6, 20123, Milan, Italia, <i>inter alia</i> , operatore di mercato di Euronext Milan.
<b>“CET1”</b> .....	indica il <i>Common Equity Tier 1 capital</i> .
<b>“Codice Civile”</b> .....	indica il Codice Civile italiano approvato con il Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato e integrato.
<b>“Condizione Antitrust”</b> .....	indica la “Condizione Antitrust” come definita nel Documento di Offerta.
<b>“Condizione Fatti Impeditivi”</b> .....	indica la “Condizione Fatti Impeditivi” come definita nel Documento di Offerta.
<b>“Condizione MAE”</b> .....	indica la “Condizione MAE” come definita nel Documento di Offerta.
<b>“Condizione Soglia”</b> .....	indica una partecipazione pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale di BPM, come anche definita nel Documento di Offerta.
<b>“Condizione Soglia Minima”</b> .....	indica la soglia minima, almeno pari al 50% del capitale sociale più 1 (una) delle azioni di BPM come definita nel Documento di Offerta.
<b>Condizione su Altre Autorizzazioni</b> .....	indica la “Condizione su Altre Autorizzazioni” come definita nel Documento di Offerta.
<b>“Condizione su Misure Difensive”</b> .....	indica la “Condizione su Misure Difensive” come definita nel Documento di Offerta.
<b>“Condizioni di Efficacia dell’Offerta”</b> .....	indica le condizioni sospensive che saranno descritte nella Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta, al cui avveramento (o alla rinuncia da parte

	dell'Emittente, a tutte o ad alcune delle stesse, qualora prevista) è condizionato il perfezionamento dell'Offerta Pubblica di Scambio.
<b>"Consiglio di Amministrazione" o "Consiglio" .....</b>	indica il consiglio di amministrazione della Banca.
<b>"CONSOB" .....</b>	indica l'autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari (la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), con sede legale a Roma, in Via Giovanni Battista Martini 3, Italia.
<b>"Corrispettivo" .....</b>	indica il corrispettivo offerto da UniCredit a fronte di ciascuna azione di BPM portata in adesione all'Offerta, assumendo che le Condizioni di Efficacia dell'Offerta si siano verificate.
<b>"CRR" .....</b>	indica il Regolamento (UE) 2013/575.
<b>"Data della Nota Informativa" .....</b>	indica il 2 aprile 2025.
<b>"Data di Pagamento" .....</b>	indica il 1° luglio 2025.
<b>"Documento di Offerta" .....</b>	indica il documento di offerta redatto da UniCredit in relazione all'Offerta Pubblica di Scambio, depositato presso la CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF, ai fini dell'approvazione da parte della CONSOB. Tale documento sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla legge, una volta approvato dalla CONSOB.
<b>"Documento di Registrazione" .....</b>	indica il documento di registrazione pubblicato insieme alla Nota Informativa sui Titoli e alla Nota di Sintesi. Il Documento di Registrazione è stato messo a disposizione del pubblico alla data di pubblicazione e sarà disponibile per tutto il suo periodo di validità sul sito web della Banca ( <a href="http://www.unicredit.eu">www.unicredit.eu</a> ).
<b>"Equita" .....</b>	indica Equita SIM S.p.A., una società di diritto italiano, con sede legale in via Filippo Turati n. 9, 20121 - Milano, Italia.
<b>"Euro" o "EUR" o "€" .....</b>	indica la moneta avente corso legale negli Stati membri dell'UE che partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria dell'UE.
<b>"Euronext Milan" .....</b>	indica Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>"Fusione" .....</b>	indica la fusione per incorporazione di Banco BPM in UniCredit.
<b>"Giorno di Borsa Aperta" .....</b>	indica l'intervallo di tempo in cui una borsa valori è aperta.
<b>"Giorno Lavorativo" .....</b>	indica un giorno in cui le banche a Milano (Italia) e/o a Francoforte (Germania) e/o a Varsavia (Polonia) sono generalmente aperte al pubblico, e che non sia sabato, domenica o un giorno festivo a Milano (Italia) e/o a Francoforte (Germania) e/o a Varsavia (Polonia).

<b>“Gruppo” o “Gruppo UniCredit”</b> .....	indica la Banca e le sue controllate, o ciascuna di esse, a seconda delle esigenze del contesto, e, qualora il contesto si riferisca ad un periodo antecedente alla sua costituzione, l’attività esercitata dai suoi predecessori e successivamente assunta dalla stessa.
<b>“ISIN”</b> .....	indica il codice internazionale di identificazione degli strumenti finanziari.
<b>“Istruzioni di Borsa”</b> .....	indica le istruzioni di borsa che accompagnano il Regolamento di Borsa, in vigore alla Data della Nota Informativa.
<b>“Italia”</b> .....	indica la Repubblica Italiana.
<b>“Monte Titoli”</b> .....	indica Monte Titoli S.p.A., il deposito accentrato dei titoli autorizzato per l’amministrazione centralizzata, il regolamento e i servizi accessori nel mercato italiano.
<b>“Nota Informativa”</b> .....	indica la presente Nota Informativa datata 2 aprile 2025.
<b>“Nuove Azioni”</b> .....	indica le azioni ordinarie dell’Emittente, senza indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, rivenenti dall’Aumento di Capitale per l’Offerta.
<b>“Offerta Pubblica di Scambio” o “Offerta”</b> .....	indica l’offerta pubblica di scambio volontaria sulle Azioni BPM annunciata mediante i comunicati stampa pubblicati dall’Emittente in data 25 novembre 2024, in conformità all’articolo 102, comma 1, del TUF, all’articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti e all’articolo 17 del Regolamento MAR.
<b>“Periodo di Adesione”</b> .....	indica la durata dell’Offerta, che decorre dal 28 aprile 2025 sino al 23 giugno 2025.
<b>“Piano Strategico” o “Piano”</b> .....	indica il piano strategico <i>“UniCredit Unlocked”</i> .
<b>“Prospetto”</b> .....	indica, congiuntamente, il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi.
<b>“Registro delle Imprese”</b> .....	indica il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi.
<b>“Regolamento di Borsa”</b> .....	indica il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, con successive modificazioni e integrazioni.
<b>“Regolamento Emittenti”</b> .....	indica il regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
<b>“Regolamento Prospetti”</b> .....	indica il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, e include qualsiasi disposizione delegata applicabile, come modificata.
<b>“Relazione dell’Esperto”</b> .....	indica la relazione predisposta da EY Advisory S.p.A. sulla valutazione delle Azioni BPM.
<b>“Società di Revisione” o “KPMG”</b> .....	indica KPMG S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, iscritta nel Registro dei Revisori Legali presso il

Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 70623, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39..

“RWAs” .....	indica le attività ponderate per il rischio ( <i>risk-weighted assets</i> ).
“Scenario 1” .....	indica lo scenario in cui, a seguito della perfezionamento dell’Offerta, l’Emittente giunga a detenere una partecipazione complessiva nel capitale sociale di Banco BPM pari al 50% più 1 (una) azione ordinaria di BPM.
“Scenario 2” .....	indica lo scenario in cui, a seguito della perfezionamento dell’Offerta, l’Emittente giunga a detenere una partecipazione complessiva nel capitale sociale di Banco BPM pari al 66,67%.
“Scenario 3” .....	indica lo scenario in cui, a seguito della perfezionamento dell’Offerta, l’Emittente giunga a detenere una partecipazione complessiva nel capitale sociale di Banco BPM pari al 100%.
“Single Resolution Mechanism” o “SRM” .....	indica le norme e le procedure uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di alcune società di investimento previste dalla SRMR II.
“Sintesi” o “Nota di Sintesi” .....	indica la sintesi pubblicata unitamente al Documento di Registrazione e alla Nota Informativa. La Nota di Sintesi è stata messa a disposizione del pubblico alla data di pubblicazione e sarà disponibile per tutto il periodo di validità sul sito <i>web</i> della Banca ( <a href="http://www.unicredit.eu">www.unicredit.eu</a> ).
“TUB” .....	indica il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.
“TUF” .....	indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni..
“UE” .....	indica l’Unione Europea.